

Titolo

ILLECITO SPORTIVO - OBBLIGO DI DENUNCIA - ART. 30, COMMA 7, CGS - ILLECITO DI PERICOLO

Descrizione

L'art. 30, comma 7, CGS pone a carico dei soggetti indicati dall'art. 2, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere un illecito sportivo, l'obbligo di informare senza indugio la Procura Federale. L'ampiezza e l'imperatività dell'obbligo portano a ritenere che l'omessa denunzia sia un illecito di pericolo, cioè anticipi la tutela dell'ordinamento sportivo a qualunque condotta che non necessariamente danneggi l'interesse tutelato (nella specie la lealtà e correttezza delle competizioni sportive) ma semplicemente lo metta in pericolo. In altre parole l'interesse a garantire la lealtà e correttezza delle competizioni è tale da sottoporre a sanzione chiunque fra i soggetti destinatari delle norme federali e in qualsiasi momento venga a conoscenza di un comportamento sleale, anche in fieri, e non lo riferisca agli Organi di giustizia sportiva, a prescindere dal fatto che detti Organi, per altre vie, ne siano venuti a conoscenza (essendo tale eventualità meramente accidentale). (CFA, SSUU n.29 CFA 2022-2023).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 89/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 30, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0089 CFA del 13 aprile 2023 (Sig. Filippo Vezzi-Sig. Tito Marabese/Procura Federale Interregionale)